

Csu.
16581/12

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott. Ignazio Tamponi	Giudice rel.
Dott. Antonio Dessì	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n.5651 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2011, promossa da:

FRASSINE ANNA MARIA, residente in Collebeato ed in Cagliari elettivamente domiciliata presso lo studio della procuratrice avvocato Anna Lisa Collu, che la rappresenta, con procura speciale apposta a margine del ricorso in opposizione, e la difende.

IL CASO .it
OPPONENTE

CONTRO

FALLIMENTO DI ATLANTIS S.P.A. in liquidazione, in persona dei Curatori, dott.ri Renato Macciotta e Stefano Ponticelli, residenti in Cagliari e quivi elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore avvocato Marco Piras che lo rappresenta in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della memoria difensiva di costituzione, e lo difende.

OPPOSTO

1. Con ricorso in data 23.2.2011 Anna Maria Frassine chiese ai sensi dell'art.101 l.f. l'ammissione al passivo del Fallimento di Atlantis Spa in liquidazione del proprio credito privilegiato, ai sensi degli artt.2751 bis n.1, c.c., del complessivo importo di € 48.140,79 asseritamente dovuto a titolo di differenze retributive, Tfr e risarcimento del danno come risultante dal verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale il 16.7.2007 con la società fallita allorquando ancora *in bonis*.

2. Con decreto reso in data 23.5.2011 il giudice delegato al Fallimento odierno opposto

non ammise il credito insinuato dalla Frassine per essere l'insinuazione pervenuta oltre dodici mesi decorrenti dal 3.8.2009, data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive.

3. Con ricorso depositato in data 25.6.2011 Anna Maria Frassine ha proposto opposizione a norma dell'art 98 l.f. avverso il predetto provvedimento del giudice delegato col quale il credito insinuato non era stato ammesso al passivo del Fallimento di Atlantis SpA.

3.1. Costituitasi in giudizio la Curatela ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.

3.2. Istruita documentalmente la causa all'udienza del 15.11.2012 è stata tenuta a decisione e, quindi, dopo essere stata rimessa in istruttoria per consentire alle parti di prendere posizione sulla questione in rito rilevabile d'ufficio di cui si tratterà nel prosieguo, all'udienza odierna del 20.12.2012 è stata nuovamente tenuta a decisione.

4. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

L'art.101 l.f. prevede all'ultimo comma che le domande tardive presentate oltre il termine di cui al primo comma sono ammissibili solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Sussiste, dunque, a mente della norma in esame, l'obbligo per il creditore che presenta una domanda super tardiva di allegare le ragioni dalle quali possa evincersi che il ritardo non sia a lui imputabile ed il difetto di tale allegazione comporta – così come simmetricamente previsto dal terzo comma dell'art.93 per l'ipotesi in cui viene omesso in ricorso uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) e 3) della medesima norma – l'inammissibilità della domanda.

Parte opponente con l'insinuazione ultratardiva non ebbe a dedurre – e, quindi, tantomeno a provare – che il ritardo nella presentazione della domanda fosse dipeso da causa alla medesima non imputabile.

Nel caso in esame sussistevano, dunque, all'atto della presentazione del ricorso i presupposti per dichiararne l'inammissibilità sotto tale preliminare profilo.

Dalla lettura del verbale dell'udienza di verifica del 23.5.2011 prodotto da parte

opposta si evince, per un verso, che a seguito del deposito del progetto di stato passivo da parte dei curatori non erano pervenute da parte dei creditori osservazioni scritte e, per altro verso, che davanti al giudice delegato il contraddittorio involse, però, le ragioni del ritardo e l'esistenza o meno di una causa di imputabilità del medesimo in capo alla creditrice tardiva, tant'è che il giudice delegato nel dichiarare inammissibile l'istanza diede atto che *<nell'elenco dei creditori la Sig.ra Frassine Anna Maria risultava residente in Cagliari, via del Pozzetto n.13 e che la comunicazione inviata dalla curatela è pervenuta nella forma della compiuta giacenza>* e, quindi, ritenne che *<non costituisse onere della curatela ricercare ulteriormente il creditore>* e, conseguentemente, che mancassero i presupposti previsti dall'art.101 l.f. in ordine alla giustificazione del ritardo per ammettere l'istanza ultratardiva.

Si pone, allora, all'attenzione del collegio in termini decisivi per la sorte dell'opposizione, la questione inerente ai poteri che nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo sono riconosciuti in capo al creditore in ordine alla modifica della domanda ed alla sua integrazione.

Se, invero, il creditore che – come avvenuto nel caso in esame – non abbia allegato con il ricorso introduttivo uno dei presupposti previsti dalla legge a pena di inammissibilità della domanda ha facoltà di farlo successivamente, la presente opposizione avrà ad oggetto la valutazione del merito della sussistenza o meno della causa di non imputabilità del ricorso di cui le parti hanno discusso davanti al giudice delegato e che questi ha posto a fondamento della sua decisione.

Ove, invece, il creditore incontra in legge una preclusione a tale integrazione, la presente opposizione avrà ad oggetto un accertamento di mero rito poiché, per le (sopra già richiamate) carenze che presentava, la domanda della Frassine avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile *de plano* dal giudice delegato.

La soluzione della questione in esame trova un autorevole precedente nella decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15702 del 2011 nella quale è stata affrontata la seguente questione di diritto: se, prima dell'udienza fissata per l'esame dello

stato passivo ma dopo il deposito del progetto da parte del curatore, sia possibile per il creditore integrare la domanda di ammissione al passivo con riguardo ad uno di quegli elementi la cui omissione è prevista a pena di inammissibilità (costituito, nel caso esaminato dalla Corte, dalla richiesta di privilegio non contenuta nella prima domanda).

La Corte di Cassazione con la predetta sentenza ha evidenziato l'esistenza nel procedimento di accertamento del passivo del divieto per il creditore della allegazione, successivamente al deposito della domanda, di fatti che avrebbe dovuto indicare nel ricorso introduttivo e che in tale atto erano stati omessi, in quanto detta allegazione è da ritenersi correlata all'obbligo per il curatore di depositare il progetto di stato passivo entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza di stato passivo e di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto nonché l'inefficacia del credito o della prelazione e più in generale alla corretta instaurazione del contraddittorio integrato con tutti i restanti creditori concorsuali.

Tale ricostruzione è stata fondata dai giudici di legittimità su un primo rilievo tratto dal dato letterale della norma - laddove la facoltà concessa dall'art.95 l.f. di "integrare" la documentazione a sostegno della domanda costituisce la riprova che non è possibile il mutamento della domanda, essendo consentite solo osservazioni al progetto di stato passivo redatto dal curatore - e su una seconda considerazione di natura sistematica - a mente della quale la cristallizzazione nella domanda introduttiva di ammissione del credito della *causa petendi*, del *petitum* e delle eventuali ragioni di prelazione o privilegio del credito serve a delimitare il campo dell'indagine che verrà svolta dal giudice delegato in funzione della piena partecipazione al relativo contraddittorio, non solo del creditore istante e del curatore, ma anche di tutti gli altri creditori interessati i quali, alla stregua del contenuto della domanda e del progetto di stato passivo depositato dal curatore, possono presentare osservazioni scritte e documenti integrativi, nonché proporre avverso la decisione del giudice delegato l'impugnazione di cui all'art.98 l.f.; in tal senso - precisa la Corte di Cassazione - il c.d. contraddittorio incrociato previsto dall'art.95 l.f. sarebbe vanificato - od il suo esercizio sarebbe reso più difficile - se fosse

consentito introdurre nel campo d'indagine del giudice dei nuovi fatti dei quali la domanda originaria non conteneva traccia e che conseguentemente neppure erano stati presi in esame nel suo progetto dal curatore.

Tale ricostruzione interpretativa pienamente condivisa dal tribunale si attaglia anche al caso di specie poiché – come s'è già avuto modo di rilevare – il campo d'indagine dei fatti rilevanti ai fini dell'ammissione di una insinuazione di credito super tardiva involge oltre alla *causa petendi*, al *petitum* ed alle eventuali ragioni di prelazione o privilegio del credito anche le circostanze addotte per dimostrare la non imputabilità al creditore istante della causa del ritardo.

Con la conseguenza, quindi, che quando queste circostanze di fatto non sono state rappresentate nel ricorso introduttivo dal creditore istante al medesimo è precluso farlo successivamente al deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore e nel corso dell'udienza di verifica poiché così facendo si introdurrebbe un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda rendendola inammissibile nella fase dell'accertamento del passivo.

4.1 Le considerazioni tutte sin qui svolte giustificano il rigetto dell'opposizione e sono assorbenti rispetto alle altre trattate dalle parti.

5. La novità della questione, la circostanza che il provvedimento del giudice delegato si sia soffermato sul merito della imputabilità della causa del ritardo e che della inammissibilità della domanda per le ragioni sopra espresse – pacificamente rilevabile d'ufficio in applicazione del principio del divieto delle domande nuove – neppure la parte opposta abbia dato atto nelle sue difese costituiscono delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da Anna Maria Frassine nei confronti del Fallimento di Atlantis Spa in liquidazione, respinge l'opposizione e compensa

integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, in data 20 dicembre 2012.


Il Presidente

Dott.ssa Maria Mura



Il giudice estensore

dott. Ignazio Tamponi



Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, il 24 DIC. 2012
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA
SILVINA MOI

IL CASO.it